

NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

1.

R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033. Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 1925), convertito, senza modificazioni, nella L. 18 marzo 1926, n. 562 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1926) ed *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1925.

(Estratto)

Capo I

Concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi

5. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere le malattie e i nemici delle piante ed alla difesa degli animali domestici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:

a) per il solfato di rame, il titolo di solfato ramico idrato. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 98 e del 99 per cento;

b) per altri composti rameici ed altri preparati a base di rame, fatta eccezione per gli zolfi ramati, il titolo in rame;

c) per gli zolfi, lo stato di essi, e cioè se trattasi di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonché il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi il primo e di cinque il secondo;

d) per gli zolfi ramati, il titolo di solfato ramico idrato nonché, per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi per la purezza e di dieci per la finezza;

e) per i preparati arsenicali, la loro natura e il loro titolo in arsenico, nonché lo stato in cui questo si trova;

f) per i polisolfuri, la qualità ed il titolo in zolfo;

g) per il fosforo di zinco, il titolo in fosforo;

h) per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico od insetticida, la composizione ed il titolo di esso in sostanze attive.

6. Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze in confronto ai risultati delle analisi:

a) un grado di purezza e due gradi di finezza per gli zolfi semplici;

b) mezzo grado di solfato rameico, un grado di purezza e due gradi di finezza, per gli zolfi ramati;

c) il 2 per cento nel titolo dei preparati arsenicali e dei polisolfuri e l'uno per cento nel titolo del solfuro di zinco.

7. ⁽¹⁾ Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione, ferma l'osservanza delle disposizioni della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento, deve dichiarare: il nome specifico della sementa e quello della varietà, la sua provenienza, nonché il grado di purezza e quello di germinabilità con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda.

Per i semi di trifoglio, di erba medica, di lupulina, di ginestrino (lotus), di fleolo (fheum pratense) e di ladino, si deve anche dichiarare l'assenza di semi di cuscuta.

Le dichiarazioni relative ai gradi di purezza e di germinabilità e all'assenza di semi di cuscuta non sono obbligatorie per le sementi vendute agli stabilimenti di epurazione e di selezione.

⁽¹⁾ A norma dell'art. 12, comma 1, del R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1568, convertito, senza modificazioni, nella L. 23 dicembre 1937, n. 2640, l'obbligo della dichiarazione del grado di germinabilità di cui all'art. 7 del R. decreto legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, è abrogato nei riguardi del seme di bietole zuccherine.

Successivamente, il medesimo provvedimento 1568/1937 è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133.

11. ⁽¹⁾ Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciate in iscritto e comunque risultare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione della merce.

Quando le dette merci siano vendute in sacchi o in altri recipienti, le stesse dichiarazioni devono essere apposte anche sui sacchi o recipienti medesimi.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, della L. 15 febbraio 1963, n. 281.

A norma dell'art. 25, comma 1, della L. 8 marzo 1968, n. 399, la disposizione del predetto art. 26 della L. 15 febbraio 1963, n. 281, deve essere interpretata nel senso che tale articolo, è abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi.

12. Gli scarti e le tolleranze ammessi nei precedenti articoli non pregiudicano il diritto dell'acquirente di pagare le sostanze acquistate al prezzo corrispondente al titolo effettivo accertato dall'analisi o di pretendere la restituzione delle somme eventualmente pagate in più.

2.

R.D. 1 luglio 1926, n. 1361. Regolamento per l'esecuzione del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 1926).

(Estratto)

1. Le dichiarazioni sulla natura e sul titolo e le altre indicazioni relative alle sostanze di uso agrario ed ai prodotti agrari di cui al Regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, ed al presente regolamento, debbono essere fatte secondo le norme prescritte dagli articoli seguenti.

2. Le dichiarazioni sulle fatture, sulle lettere d'impegno, sulle polizze di carico, sulle bollette di spedizione ed altri documenti relativi alla vendita o somministrazione, debbono essere fatte con le diciture precise prescritte dal decreto legge e dal presente regolamento.

È, tuttavia, tollerato che il documento di trasporto faccia riferimento alla fattura o ad altro documento commerciale, purché ne sia unita copia al documento di trasporto medesimo.

3. Nel caso di spedizioni per via ordinaria il vetturale deve essere provvisto di una dichiarazione del venditore o dello speditore della merce, nella quale devono essere indicati: il nome, il cognome o la ragione sociale del venditore o dello speditore e la sua residenza, il nome, il cognome e la residenza del destinatario, l'indicazione precisa della merce o delle merci trasportate, secondo le norme per esse prescritte, nonché i pesi complessivi di ciascuna qualità di merce.

4. Le bollette di spedizione, le polizze di carico ed i relativi allegati, nonché le dichiarazioni di cui al precedente articolo debbono essere presentate dal vettore ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari incaricati dell'applicazione del decreto legge e del presente regolamento.

Il vettore, inoltre, deve sempre prestarsi a facilitare le indagini occorrenti per tale applicazione.

5. Le indicazioni prescritte per le merci ed i prodotti posti in vendita in botti, barili, latte ed altri recipienti ovvero in sacchi, in sacchetti di tela o di carta, cartocci od altro involucri, debbono essere ripetute sui recipienti, sacchi od involucri con le norme seguenti:

a) sulle botti, sui barili, sulle casse e su qualunque recipiente od imballaggio di legno, le indicazioni debbono essere impresse a fuoco o con altro mezzo indelebile;

b) sulle latte, ed in genere sui recipienti metallici, le indicazioni debbono farsi con colori ad olio od essere impresse in altro modo indelebile;

c) sui sacchi od altri involucri analoghi – qualunque sia la natura della materia di cui sono formati – le indicazioni debbono essere impresse su di essi in modo evidente e chiaramente leggibile. Saranno, tuttavia, consentite le indicazioni fatte su etichette resistenti, purché solidamente fissate sul sacco con suggello metallico portante – con impronte ben marcate – il nome

o la sigla e la residenza della ditta fabbricante o venditrice e purché siano apposte in modo che il sacco non possa aprirsi senza togliere il suggello suddetto;

d) sui recipienti in vetro le indicazioni debbono essere fatte con etichette resistenti, solidamente fissate al recipiente;

e) sui sacchetti, sui cartocci e sugli involucri di carta in genere le indicazioni debbono essere stampate sulla carta stessa; tuttavia saranno tollerate anche indicazioni impresse con timbro ad inchiostro di anilina o scritte a mano purché in modo chiaro ed indelebile.

Quando diverse merci, contenute in recipienti separati, sono riunite in un solo imballaggio, non è necessario ripetere su tale imballaggio le diverse indicazioni portate dai singoli recipienti.

6. Le indicazioni di cui al precedente articolo debbono essere fatte con caratteri ben visibili ed in ogni caso non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata sui recipienti, sacchi, imballaggi, ecc.

Di norma, insieme a quelle prescritte, non sono consentite altre indicazioni all'infuori di quelle relative al nome e cognome o alla ragione sociale del produttore, dell'importatore o del venditore, alla sua residenza, al peso lordo e netto di ciascun sacco o recipiente e ad un marchio di fabbrica o di garanzia, quando essa esista e non sia tale da indurre l'acquirente in errore sulla natura della merce. Tuttavia, per i prodotti venduti in latte od altri recipienti od involucri chiusi, sarà consentito che questi portino anche particolari illustrazioni riferentisi al contenuto delle latte stesse.

Per i prodotti insetticidi, per le sementi e per i concimi complessi è anche consentito riportare sul recipiente od imballaggio l'istruzione relativa all'uso del prodotto in esso contenuto.

7. Le indicazioni da farsi direttamente sulla merce debbono essere impresse mediante stampi, a caratteri profondi e non meno evidenti di ogni altra indicazione riportata sulla merce stessa. Nessun'altra indicazione è consentita oltre quelle indicate nell'articolo precedente.

8. Chi detiene merci di cui al decreto legge a scopo di vendita è tenuto a curare che le dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto legge medesimo e dal presente regolamento siano sempre chiaramente leggibili.

9. Quando la merce è messa in vendita con frazionamento delle quantità contenute in un sacco, recipiente, imballaggio o forma originaria non è necessario ripetere le indicazioni sulla parte venduta; ma nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con le indicazioni delle merci, le dichiarazioni relative ed il prezzo di ognuna.

10. Le indicazioni da apporsi all'esterno ed all'interno dei locali di produzione o di vendita di alcuni prodotti, a norma del decreto legge, debbono essere fatte su apposite targhe solidamente attaccate al muro od alla porta del locale, con caratteri alti almeno 10 centimetri ed in colore nero su fondo bianco.

Sulle targhe non dovranno apporsi altre indicazioni oltre quelle prescritte per ogni merce; ma per i locali di vendita sono consentiti anche le parole «vendita di ...» ed il prezzo.

11. Le indicazioni prescritte dal decreto legge e dal presente regolamento sui sacchi, recipienti ed imballaggi non sono obbligatorie:

a) per le materie prime dirette alle fabbriche ed alle officine industriali;

b) per le materie importate dall'estero, limitatamente al tempo occorrente al trasporto dalla dogana d'introduzione nel Regno ai magazzini di deposito o di distribuzione, sempre che le spedizioni siano fatte a vagone completo;

c) per le materie importate dall'estero e spedite, a vagone completo, dalla dogana di introduzione nel Regno, direttamente al consumatore od all'agricoltore, che non ne faccia commercio.

3.

L. 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962).

1. ⁽¹⁾ Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo dei campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati ⁽²⁾.

Quando all'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelievo ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all' esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali ⁽³⁾.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza n. 434 del 10 ottobre 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza n. 179 del 10 novembre 1971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei soggetti che, in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti, risultino indiziati di reato.

⁽⁴⁾ L'originario ultimo comma è stato così sostituito dagli attuali penultimo e ultimo comma dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter, 304 quater del codice di procedura penale.

2. ⁽¹⁾ [L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da € 258 a € 774].

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. s), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

3. Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento ⁽¹⁾.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da € 15 a € 258, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

⁽¹⁾ Questo comma è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155.

5. È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) (Omissis) ⁽¹⁾;

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione, a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Questa lettera è stata soppressa dall'art. 3 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

⁽²⁾ Questa lettera è stata soppressa dall'art. 57 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

6. ⁽¹⁾ La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h), dell'articolo precedente – fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate – sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

[Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali: a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o sucedanei di sostanze alimentari] ⁽²⁾.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o sucedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 309 a € 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da € 2.582 a € 46.481 ⁽³⁾.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice,

nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale.

⁽¹⁾ Questo articolo era stato modificato dall'art. 4 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

⁽²⁾ Questo comma è stato abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514.

⁽³⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 6 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

7. Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

8. ⁽¹⁾ I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette apposte, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 23.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da € 154 a € 774.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 5 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

9. Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 7.746.

10. ⁽¹⁾ Il Ministro per la Sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.

Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi

destinati specificamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 7.746.

(¹) Questo articolo era stato modificato dall'art. 7 della L. 26 febbraio 1963, n. 441, e dall'art. 57 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

11. (¹) È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile.

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente, le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranza di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da € 258 a € 4.648.

(¹) Questo articolo era stato modificato dall'art. 8 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

12. È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098.

12 bis. (¹) Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.

(¹) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L. vo 30 dicembre 1999, n. 507.

13. È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da € 309 a € 7.746.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

14. (¹) [Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitetico-paratifica.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a € 30 ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a € 77.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari].

(¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 42, comma 7 bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98.

15. Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusu-

ra temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

16. L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, almeno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

17. I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a € 774 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *L'illecito costituiva originariamente una contravvenzione punita con l'ammenda, il cui importo era stato triplicato dall'art. 113, terzo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Il D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, ha poi depenalizzato la violazione, lasciandone immutato l'ammontare, fatta eccezione per il minimo, comunque mai inferiore a € 258. Per la competenza ad irrogare le sanzioni si veda la nota ⁽⁴⁾ all'art. 11.*

18. Le disposizioni di cui agli artt. 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

19. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione, o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

20. Sono abrogati gli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

21. La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:

- a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
- f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
- h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
- i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

22. Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi ⁽¹⁾.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

⁽¹⁾ *Il presente comma è stato così modificato dall'art. 12, L. 26 febbraio 1963, n. 441.*

23. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis) ⁽¹⁾.

È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme prescritte.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

⁽¹⁾ *Il secondo e il terzo comma sono stati rispettivamente abrogati dall'art. 32 della L. 16 agosto 1962, n. 1354, e dall'art. 28 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.*

4.

L. 26 febbraio 1963, n. 441. Modifiche ed integrazioni alla L. 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750 (Gazzetta Ufficiale n. 98 dell'11 aprile 1963) (¹).

(¹) Gli artt. da 1 a 12 apportano modifiche alla L. 30 aprile 1962, n. 283 e sono inseriti nella medesima legge.

(Estratto)

13. L'autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

14. Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e sia stata disposta, a norma dell'art. 15 della L. 30 aprile 1962, n. 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro per la sanità d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

17. Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli Ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli Uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla L. 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella Provincia, nonché sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica;

propongono al medico o al veterinario provinciale la adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

18. I titolari o dipendenti delle aziende che preparano, producono, conservano o vendono sostanze alimentari e bevande i quali, richiesti dall'Autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire i dati di cui al quarto comma dell'articolo precedente non li forniscono o li danno scientemente non rispondenti a verità o incompleti sono puniti con l'ammenda fino a € 1.549.

19. L'autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 623 del Codice penale.

21. La tabella I del quadro 4 allegato al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'art. 20 della L. 22 ottobre 1961, n. 1143.

22. Per la specializzazione e il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

23. Gli esami e le analisi da compiersi dai laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'art. 1 della L. 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

24. Il Ministro della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

5.

L. 2 maggio 1977, n. 264. Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 6 giugno 1977).

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1° settembre 1970.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'accordo stesso.

3. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il trasporti, di concerto con i Ministri per la sanità e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DELLE DERRATE DETERIORABILI ED AI MEZZI SPECIALI DA USARE PER TALI TRASPORTI (ATP)

Capitolo I

Mezzi di trasporto speciali

1. 1. Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili possono essere denominati mezzi di trasporti «isotermici», «refrigeranti», «frigoriferi» e «caloriferi» solo quei mezzi che soddisfino alle definizioni e norme, indicati nell'allegato 1 del presente Accordo.

2. 1. Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinché la conformità alle norme dei mezzi di trasporto, menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verificata in base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente riconoscerà la validità degli attestati di conformità rilasciati, conformemente al paragrafo 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorità competente di un'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente può riconoscere la validità degli attestati di conformità rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorità competente di uno Stato che non è Parte contraente.

Capitolo II

Uso di mezzi di trasporto speciali per i trasporti internazionali di alcune derrate deteriorabili

3. 1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per conto di terzi o per proprio conto, effettuato esclusivamente – fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo – sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entrambi tali mezzi di trasporto,

– di derrate surgelate e congelate,

– di derrate elencate nell'allegato 3 del presente Accordo, anche se non sono surgelate o congelate,

nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diversi e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti.

Nel caso di trasporti comprendenti uno o più tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovrà essere considerato a parte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti marittimi inferiori a 150 km. a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti siano preceduti o seguiti da uno o più trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure siano effettuati tra due di tali trasporti.

3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Parti contraenti potranno non applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo ai trasporti di derrate che non sono destinate al consumo da parte dell'uomo.

4. 1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo, devono essere impiegati i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 1 del presente Accordo, ad esclusione dei casi in cui, in relazione alla temperatura prevista durante tutta la durata del trasporto, quest'obbligo appaia del tutto inutile per il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Questa attrezzatura dovrà essere scelta e utilizzata in modo tale da rendere possibili per tutto il tragitto il rispetto delle condizioni di temperatura fissate in questi allegati. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda la temperatura delle derrate al momento del carico e le operazioni di congelamento e di ricongelamento durante il viaggio o altre operazioni necessarie. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano solo in quanto non incompatibili con gli obblighi internazionali, relativi ai trasporti internazionali, che derivano per le Parti contraenti dalle convenzioni in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente accordo oppure dalle convenzioni che le sostituiranno.

2. Ove nel corso di un trasporto, al quale si estendono le prescrizioni del presente Accordo non siano state

osservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,

a) nessuno avrà il diritto, sul territorio di una delle Parti contraenti, di disporre delle derrate dopo il loro trasporto, se le autorità competenti di questa Parte contraente non giudicheranno il rilascio della relativa autorizzazione conciliabile con le esigenze della sanità pubblica se non saranno rispettate quelle condizioni che possono essere poste da queste autorità per il rilascio dell'autorizzazione;

b) ciascuna Parte contraente potrà, per esigenze sanitarie o veterinarie e sempre che ciò non sia inconciliabile con gli altri obblighi internazionali, menzionati nell'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, proibire l'entrata delle derrate sul suo territorio oppure subordinarla alle condizioni che essa fisserà.

3. Il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo è richiesto alle imprese di trasporto, che effettuano i percorsi per conto terzi, solo nella misura in cui esse si siano assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie per assicurare l'osservanza di queste disposizioni e in quanto il rispetto di queste disposizioni sia connesso all'esecuzione di date prestazioni. Se altre persone fisiche o giuridiche si sono assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, esso sono in tal caso obbligate ad assicurarne l'osservanza, nella misura in cui ciò è connesso all'esecuzione delle prestazioni che esse si sono impegnate a procurare o a fornire.

4. Durante l'esecuzione di trasporti ai quali si estendono le disposizioni del presente Accordo e il cui luogo di carico si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, grava, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:

– nel caso di trasporto per conto terzi, sulla persona fisica o giuridica che è lo speditore in conformità al documento di trasporto oppure, in assenza del documento di trasporto, sulla persona fisica o giuridica che ha concluso il contratto di trasporto con il trasportatore;

– negli altri casi, sulla persona fisica o giuridica che effettua il trasporto.

Capitolo III

Disposizioni varie

5. 1. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori marittimi termici, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Accordo.

6. 1. Ciascuna Parte contraente adotterà tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo. Le competenti Amministrazioni delle Parti contraenti si terranno reciprocamente informate sulle misure di carattere generale adottate a tale scopo.

2. Se una Parte contraente constata un'infrazione compiuta da una persona che risiede sul territorio di un'altra Parte contraente, oppure le infligge una

sanzione, gli organi amministrativi della prima Parte informeranno gli organi amministrativi dell'altra Parte sull'infrazione constatata e sulla sanzione inflitta.

7. 1. Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, che le disposizioni applicate, sia ai mezzi di trasporto speciali che alle temperature, alle quali devono essere mantenute alcune derrate durante il trasporto, potranno essere più severe di quelle previste dal presente Accordo, in considerazione di condizioni climatiche particolari. Tali disposizioni verranno applicate solo ai trasporti internazionali fra le Parti contraenti che abbiano concluso gli accordi bilaterali o multilaterali di cui al presente articolo. I testi di tali accordi verranno comunicati al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il quale li comunicherà alle Parti contraenti del presente Accordo, le quali non siano firmatarie di tali accordi.

8. 1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica né l'esistenza né la validità dei contratti conclusi in vista dell'esecuzione del trasporto.

Capitolo IV

Disposizioni finali

9. 1. Gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo:

a) firmandolo,

b) ratificandolo, dopo averlo firmato con riserva di ratifica, oppure

c) aderendovi.

2. Gli Stati che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'Europa, conformemente al paragrafo 11 del mandato di tale Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo, aderendo ad esso dopo la sua entrata in vigore.

3. Il presente Accordo sarà aperto alla firma fino al 31 maggio 1971 incluso. Dopo tale data sarà aperto all'adesione.

4. La ratifica o l'adesione si effettueranno con il deposito dello strumento corrispondente presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

10. 1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica oppure all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di adesione, o in qualsiasi momento successivo dichiarare mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che l'Accordo non si applica ai trasporti effettuati su tutti i suoi territori situati al di fuori dell'Europa oppure su uno qualunque di essi. Se tale notifica viene fatta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che ha inviato la notifica, l'Accordo cesserà di essere applicato ai trasporti sul territorio o sui territori indicati nella notifica, decorsi novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.

2. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, può in qualunque momento successivo dichiarare a mezzo di

notifica indirizzata al Segretario generale che l'Accordo verrà applicato ai trasporti su di un territorio indicato nella notifica, fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e l'Accordo sarà applicabile ai trasporti sul territorio indicato centottanta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale. Le nuove parti contraenti che aderiscono all'accordo A.T. P. a partire dal 30 aprile 1999 e che applicano il paragrafo 1 di questo articolo non potranno presentare alcuna obiezione a progetti di emendamenti secondo la procedura prevista dal paragrafo 2 dell'art. 18.

11. 1. Il presente Accordo entrerà in vigore un anno dopo che cinque degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà dopo che cinque Stati lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore un anno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

12. 1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto quindici mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.

13. 1. Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore il numero delle Parti contraenti sarà inferiore a cinque nel corso di un qualunque periodo di dodici mesi consecutivi.

14. 1. Ogni Stato potrà, all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo sarà applicato a tutto il territorio o ad una parte del territorio delle cui relazioni internazionali egli è responsabile. Il presente Accordo sarà applicabile al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal novantesimo giorno dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale oppure, se a questa data l'Accordo non è ancora entrato in vigore, a partire dal giorno della sua entrata in vigore.

2. Ciascuno Stato che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo abbia fatto una dichiarazione che renda il presente Accordo applicabile ad un territorio delle cui relazioni internazionali egli è responsabile, potrà, conformemente all'articolo 12, denunciare il presente Accordo per quanto concerne detto territorio.

15. 1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verrà risolta, per quando è possibile, tramite negoziati fra le Parti in causa.

2. Ogni controversia che non venga risolta per via di negoziati sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta

di una delle Parti contraenti tra le quali è sorta la controversia e sarà rinviata di conseguenza ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Se entro tre mesi a partire dal giorno della richiesta di arbitrato le Parti in causa non raggiungono un accordo per la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque delle Parti potrà rivolgersi al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite chiedendo di designare un arbitro unico al quale la controversia sarà rinviata per la soluzione.

3. La decisione dell'arbitro o degli arbitri designati in conformità del paragrafo precedente sarà vincolante per le Parti contraenti in causa.

16. 1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo oppure all'atto dell'adesione, dichiarare che non si ritiene vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di ogni Parte contraente che abbia formulato una tale riserva.

2. Ciascuna Parte contraente che abbia formulato una riserva, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirare tale riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Ad esclusione della riserva prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, non saranno ammesse altre riserve al presente Accordo.

17. 1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte contraente potrà presentare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, la richiesta di convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Accordo. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a tutte le Parti contraenti e indirà una conferenza per la revisione dell'Accordo se entro quattro mesi dalla sua notifica, almeno un terzo delle Parti contraenti gli avrà comunicato il proprio consenso a tale richiesta.

2. Se viene convocata la conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avviserà tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare nel termine di tre mesi le proposte che essi desidererebbero veder esaminate alla conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di queste proposte almeno tre mesi prima dell'apertura della conferenza.

3. Il Segretario generale inviterà ad ogni conferenza, indetta conformemente al presente articolo, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonché gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 del summenzionato articolo 9.

18. 1. Ciascuna Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento verrà indirizzato al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e lo porterà a conoscenza degli altri Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo.

2. Nel termine di sei mesi, a partire dal giorno della notifica del progetto di emendamento da parte del Segretario generale, ciascuna Parte contraente può far conoscere al Segretario generale:

- a) che essa ha obiezioni contro l'emendamento proposto,
- b) che, nonostante le proprie intenzioni di accettare l'emendamento, le condizioni necessarie per tale accettazione, non sono state ancora soddisfatte nel proprio Paese.

3. Fino a che la Parte contraente che ha inviato la comunicazione, prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo, non comunicherà al Segretario generale la sua accettazione dell'emendamento, essa avrà la possibilità, nel corso di nove mesi a partire dal giorno della scadenza del termine di sei mesi previsto per la comunicazione, di presentare obiezioni contro l'emendamento proposto.

4. Se è stata formulata un'obiezione al progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento non si considererà accettato e non avrà effetto.

5. Se non sarà stata formulata nessuna obiezione contro il progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento si considererà accettato dalla seguente data:

a) quando nessuna delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, allo spirare dal termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b) quando almeno una delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, alla più vicina delle seguenti date:

la data in cui tutte le Parti contraenti, dopo aver inviato tale comunicazione, avranno notificato al Segretario generale la loro accettazione del progetto;

questa data verrà pertanto riportata alla fine del termine di sei mesi, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se tutte le accettazioni sono state notificate prima che sia decorso tale termine;

la data della scadenza del termine di nove mesi, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Ciascun emendamento considerato accettato, entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno in cui sarà stato considerato accettato.

7. Il Segretario generale comunicherà il più presto possibile a tutte le Parti contraenti se è stata sollevata un'obiezione al progetto di emendamento in conformità del paragrafo 2 a) del presente articolo e se una o più parti contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o più parti contraenti abbiano inviato tale comunicazione, il Segretario generale notificherà

ulteriormente a tutte le Parti contraenti se la Parte contraente o le Parti contraenti, che gli hanno inviato la comunicazione, hanno sollevato obiezioni contro il progetto di emendamento o lo hanno accettato.

8. Indipendentemente dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi 1-6 del presente articolo, gli allegati e le appendici al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una delle Parti contraenti dichiara che, in conformità alla propria legislazione nazionale, il suo accordo è subordinato all'ottenimento di una autorizzazione speciale oppure all'approvazione da parte di un organo legislativo, il consenso di detta Parte contraente alla modifica dell'allegato sarà considerato concesso solo quando detta Parte contraente avrà dichiarato al Segretario generale che sono state ottenute le approvazioni o le autorizzazioni richieste. Nell'accordo tra le amministrazioni competenti potrà essere previsto che durante il periodo transitorio i vecchi allegati resteranno completamente o parzialmente in vigore contemporaneamente ai nuovi allegati. Il Segretario generale fisserà la data di entrata in vigore dei nuovi testi compilati in seguito all'introduzione di tali modifiche.

19. 1. Oltre alle notifiche previste dagli articoli 17 e 18 del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà agli Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 9 del presente Accordo:

a) le firme, le ratifiche e le adesioni in conformità dell'articolo 9;

b) le date di entrata in vigore del presente Accordo in conformità all'articolo 11;

c) le denunce conformemente all'articolo 12;

d) l'abrogazione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13;

e) le notifiche ricevute in conformità degli articoli 10 e 14;

f) le dichiarazioni e le notifiche ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 16;

g) l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'articolo 18.

20. 1. Dopo il 31 maggio 1971 l'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente Accordo.

(Si omettono gli allegati)